

BREVI NOTE

relative allo schema di decreto legislativo recante
disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343
sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza
e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

AG 285

AUDIZIONE INFORMALE PRESSO
LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DEL 28 SETTEMBRE 2021

Mario Tocci

Avvocato

Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa

Docente di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

INDICE DELLE PROPOSTE

- Modifica all'art. 2, comma secondo;
- Modifica all'art. 2, comma quinto;
- Modifica all'art. 3, comma primo, lettera *b*;
- Modifica all'art. 4, comma primo.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 2, COMMA SECONDO

La prima modifica suggerita implica l'attribuzione all'indagato o all'imputato illegittimamente fatto oggetto di indicazione pubblica alla stregua dello *status* di «colpevole» della facoltà di richiedere la rettifica di tale indicazione altresì a mezzo di avvocato.

La *ratio* è quella di consentire anche al soggetto, presunto innocente, *de quo*, verosimilmente avente scarsa dimestichezza con il linguaggio giuridico e con i profili di interazione comunicativa rispetto alle autorità pubbliche, di essere assistito tecnicamente in modo congruo ed efficace.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 2, COMMA SECONDO

**Risulterebbe, pertanto,
particolarmente utile ed opportuno inserire,
dopo la parola «pubblica» e tra virgole
il seguente enunciato:
«anche a mezzo di avvocato».**

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 2, COMMA QUINTO

La seconda modifica suggerita concerne la fissazione della competenza del Tribunale chiamato a tutelare coattivamente – ex art. 700 del codice di procedura civile – il diritto dell'indagato o dell'imputato alla rettifica dell'indicazione pubblica dello *status* di «colpevole» ove l'istanza tendente all'ottenimento di essa non risulti accolta oppure venga accolta in modo non conforme alla normativa, nonché la previsione dell'assenza di balzelli economici al fine dell'esercizio della relativa azione giurisdizionale, vieppiù nel suo complesso.

La *ratio* è quella di offrire la massima tutela ordinamentale possibile a tale soggetto, presunto innocente.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 2, COMMA QUINTO

Si suggerisce, dunque,
di statuire la competenza territoriale inderogabile
di ogni Tribunale più prossimo
all'indagato o imputato presunto innocente
(indi, alternativamente, del luogo di residenza o domicilio o dimora)
e di rendere l'azione giurisdizionale all'uopo necessaria
esente da qualsivoglia onere economico.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 2, COMMA QUINTO

Risulterebbe, pertanto, particolarmente utile ed opportuno inserire, dopo la parola «tribunale», il seguente enunciato fra virgole:
«del luogo di residenza ovvero domicilio ovvero dimora
e in regime di esenzione dall'imposta di bollo
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,
altresì con riferimento a qualsivoglia ulteriore fase, stato e grado
del procedimento anche nanti gli altri competenti uffici giudiziari».

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA B

La terza modifica suggerita sottende,
mediante modifica del testo
del già proposto disposto del comma 2 *bis* dell'art. 5 del D. Lgs. 106/2006,
la limitazione, sotto pena di configurazione di gravissimo illecito disciplinare
perseguibile ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 109/2006,
della possibilità per l'autorità giudiziaria inquirente
di diffondere informazioni sul procedimento penale in istato di indagini preliminari
non prima del decorso di sei mesi dall'inizio delle indagini medesime
e salvo che ad ogni indagato
sia stato dato l'avviso di cui all'art. 406 del codice di procedura penale.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA B

La *ratio* è quella di evitare
– con elevato coefficiente deterrenziale
dell'inosservanza del precetto normativo *in fieri* –
che altri soggetti all'infuori dell'indagato,
in violazione evidente del principio di presunzione di innocenza di costui
(e, *melius*, a detrimento della di lui percezione della sua sussistenza),
debbano conoscere, prima dello stesso soggetto sottoposto ad indagini,
l'esistenza di un procedimento penale a carico di questo.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERA B

Risulterebbe, pertanto, particolarmente utile ed opportuno
modificare il testo come segue:

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico, e comunque dopo il decorso del primo semestre dall'avvio delle indagini medesime e a condizione dell'avvenuta notifica alla persona sottoposta ad esse dell'avviso di cui all'art. 406 del codice di procedura penale. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli. La violazione della presente disposizione costituisce gravissimo illecito disciplinare a carico del magistrato che se ne renda responsabile, perseguibile secondo le disposizioni del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 4, COMMA PRIMO

La quarta modifica suggerita compulsiva,
a rafforzamento della garanzia di presunzione di innocenza
di cui al già proposto disposto dell'art. 115 *bis* del codice di procedura penale,
l'obbligo, per l'autorità giudiziaria inquirente, di dare avviso informativo all'indagato
dell'avvenuta proposizione della richiesta di archiviazione delle indagini preliminari
ove queste siano state già prorogate dopo il primo semestre dall'avvio
(la cui esistenza deve quindi essere già nota a costui,
in ragione della ricezione dell'avviso ex art. 406 dello stesso c.p.p.).

Parimenti, si indica la necessità di contemplazione di analogo obbligo
per il giudice delle indagini preliminari che accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 4, COMMA PRIMO

Al fine di dare celere attivazione alla novella suggerita,
si prevede che gli avvisi informativi di cui si è detto
abbiano contenuto latamente discrezionale,
deciso di volta in volta dai magistrati compilatori.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 4, COMMA PRIMO

Quantunque, a fine altamente deterrenziale dell'inosservanza del precetto normativo di cui alla novella suggerita, si configura gravissimo illecito disciplinare a carico del magistrato che si renda responsabile del suo mancato rispetto.

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

MODIFICA ALL'ART. 4, COMMA PRIMO

Risulterebbe, pertanto, particolarmente utile ed opportuno inserire
le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 115 *bis* del codice di procedura penale,
così formulati:

«5. In ogni caso, nell'ipotesi in cui sia stata richiesta l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini che siano state prorogate ai sensi del disposto dell'art. 406, ha diritto di ricevere, senza ritardo, dallo stesso pubblico ministero procedente, apposito avviso informativo a contenuto discrezionale del magistrato compilatore.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma e ove la richiesta di archiviazione sia stata accolta, la persona sottoposta alle indagini ha diritto di ricevere, senza ritardo, dallo stesso giudice decidente, apposito avviso informativo a contenuto discrezionale del magistrato compilatore.

7. I magistrati che non provvedano a inviare, entro trenta giorni dalla proposizione ovvero dall'accoglimento della richiesta di archiviazione, gli avvisi informativi di cui ai commi 5 e 6, commettono gravissimo illecito disciplinare, perseguibile secondo le disposizioni del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109».

*Brevi note relative allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*

Mario Tocci

Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università di Pisa e di Diritto dell'Ordinamento Sportivo presso l'Università «Niccolò Cusano» di Roma

mariotocci@mariotocci.eu

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**